



**COMUNE DI NOVE**  
Provincia di Vicenza

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA TOSAP**

*Approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n° 17 del 27 febbraio 1996*

#### **INDICE**

##### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione.
- Art. 3 - Autorizzazione o concessione per l'occupazione.
- Art. 4 - Occupazione d'urgenza.
- Art. 5 - Occupazioni soggette alla tassa comunale.
- Art. 6 - Domanda di concessione o autorizzazione.
- Art. 7 - Deposito cauzionale.
- Art. 8 - Istruttoria della domanda.
- Art. 9 - Provvedimento di concessione o autorizzazione, tenuta del registro.
- Art. 10 - Obblighi del concessionario.
- Art. 11 - Modifica, revoca o sospensione della concessione o autorizzazione.
- Art. 12 - Decadenza della concessione.
- Art. 13 - Rinnovo.
- Art. 14 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive.
- Art. 15 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

##### **CAPO II DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA**

- Art. 16 - Soggetti passivi.
- Art. 17 - Determinazione della tassa.
- Art. 18 - Criteri di distinzione delle occupazioni.

- Art. 19 - Graduazione della tassa.
- Art. 20 - Commisurazione della tassa.
- Art. 21 - Occupazione permanente: disciplina.
- Art. 22 - Passi carrabili.
- Art. 23 - Occupazioni temporanee: disciplina.
- Art. 24 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo permanenti.
- Art. 25 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo temporanee.
- Art. 26 - Contributo per la costruzione di gallerie sotterranee.
- Art. 27 - Distributori di carburanti.
- Art. 28 - Distributori automatici di tabacchi ed altro.
- Art. 29 - Esenzioni.
- Art. 30 - Denuncia della tassa.
- Art. 31 - Versamento della tassa.

### **CAPO III**

#### **CONTENZIOSI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 32 - Accertamenti.
- Art. 33 - Riscossione coattiva.
- Art. 34 - Rimborsi.
- Art. 35 - Sanzioni.
- Art. 36 - Funzionario responsabile.
- Art. 37 - Forme di gestione.
- Art. 38 - Violazioni al regolamento.
- Art. 39 - Norme di rinvio.
- Art. 40 - Entrata in vigore.
- Art. 41 - Norme transitorie.

## **CAPO I°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1.**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione, la classificazione delle strade ed aree secondo la loro importanza, la misura delle tariffe, gli obblighi dei contribuenti, l'accertamento, la riscossione ed il rimborso del tributo.

2. Vengono osservate le disposizioni del capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e del D. Lgs. 28 dicembre 1993, n° 566, nonché del D. Lgs. 30 marzo 1992, n° 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione.

3. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V classe.

#### **Art. 2.**

##### **Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione.**

1. Tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, sia sul suolo che sopra o sotto il suolo, delle aree stradali comunali, nonché delle altre aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono soggette a concessione o autorizzazione del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile del Comune sono escluse e sono soggette al regime contrattuale del codice civile.

#### **Art. 3.**

##### **Autorizzazione o concessione per l'occupazione.**

1. E' fatto divieto di occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione o la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

#### **Art. 4.**

##### **Occupazioni d'urgenza.**

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'Ufficio competente. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune. Per quanto

concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dagli artt. 21 e seguenti del Codice della Strada e del presente regolamento.

### **Art. 5. Occupazioni soggette alla tassa comunale.**

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico di cui capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate nelle aree di circolazione stradale e su tutti i beni demaniali e patrimoniali indisponibili del Comune di Nove.

2. Sono soggette alla tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, esclusi i balconi, le verande e simili infissi di carattere stabile sporgenti dai fabbricati, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica anche alle occupazioni su tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge.

4. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni;

5. In caso di destinazione ad uso pubblico per altro titolo o per volontà del proprietario di destinare ad uso pubblico l'area, l'assoggettamento alla tassa è legittimato con. effetto immediato.

6. Non possono essere assoggettate al tributo le occupazioni di suolo privato, o sottosuolo o soprassuolo, quando. siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica.

7. Sono escluse dall'applicazione della tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Nove, o al demanio dello Stato.

### **Art. 6. Domanda di concessione o autorizzazione.**

1. Il soggetto interessato ad occupare gli spazi di cui all'art. 2 deve presentare domanda, in bollo, all'Amministrazione Comunale di Nove, utilizzando preferibilmente il modulo fornito dall'ufficio, indicando obbligatoriamente i seguenti dati ed elementi:

a) generalità, domicilio e codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la domanda;

b) generalità, domicilio e codice fiscale dell'occupante, se diverso dal richiedente, ovvero, se ente o società, denominazione, ragione sociale, domicilio e codice fiscale;

c) ubicazione dell'area da occupare;

d) indicazione della superficie e descrizione delle modalità e dei mezzi di occupazione;

e) durata dell'occupazione chiesta;

f) scopo dell'occupazione.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) autorizzazione del proprietario dell'area, quando trattasi di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;

b) ricevuta del versamento della soma stabilita dalla Giunta per l'eventuale deposito cauzionale o copia della polizza di assicurazione qualora richiesta;

- c) marca da bollo da applicare sul provvedimento di concessione o autorizzazione;
- d) se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

**Art. 7.**  
**Deposito cauzionale.**

1. L'Amministrazione Comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita dall'Amministrazione, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione alla dimensione, della natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

**Art. 8.**  
**Istruttoria della domanda.**

1. Il responsabile del procedimento entro dieci giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della domanda, quale consta dal timbro di protocollo appostovi, comunica al richiedente il proprio nominativo e l'ubicazione esatta del proprio ufficio e lo informa del termine assegnato per la conclusione dell'istruttoria, termine che dovrà essere il più breve possibile in relazione alla complessità delle operazioni da svolgere, ma comunque non superiore a trenta giorni naturali decorrenti dall'accertamento della completezza della documentazione prodotta dal richiedente. Contemporaneamente gli conferma l'avvenuto accertamento della completezza della documentazione prodotta o, se necessario, chiede la produzione di documenti ed elementi integrativi alla domanda.
2. A seguito presentazione delle domande di cui all'art. 6, l'Ufficio Tecnico Comunale e/o il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione. Ciò al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
3. Qualora fosse ritenuto opportuno e per casi particolari, si potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

**Art. 9.**  
**Provvedimento di concessione o autorizzazione, tenuta del registro.**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è emesso dall'Amministrazione Comunale.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione,

una. breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

4. Il provvedimento deve contenere anche le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui il richiedente dovrà attenersi.

5. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

6. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'Ufficio Tributi.

7. La scadenza della concessione o dell'autorizzazione, o la rinuncia non determinano alcun rimborso di spese da parte dell'Amministrazione, salvo la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti, mentre darà diritto alla restituzione dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi.

8. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

#### **Art. 10. Obblighi del concessionario.**

Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 20 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire al Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

#### **Art. 11. Modifica, revoca o sospensione della concessione o autorizzazione.**

1. La concessione o l'autorizzazione potranno essere modificate o revocate in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o di sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad indennizzo alcuno, salvo la restituzione della tassa eventualmente pagata in via anticipata, senza interessi.

2. La restituzione viene effettuata con le modalità di cui all'art. 34, commi 1 e 2.

3. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di

occupazioni di spazi ed aree pubbliche senza indennizzo per ragioni di ordine pubblico o negli interessi della collettività.

**Art. 12.  
Decadenza della concessione.**

Sono causa di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o chi per esso, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nel caso di occupazione permanente, nei trenta giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

**Art. 13.  
Rinnovo.**

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga della occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

**Art. 14.  
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.**

1. Fatta salva ogni altra disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, può disporre con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.
2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, comprese quelle di custodia.
3. Resta comunque in capo all'Amministrazione Comunale la potestà impositiva per dette occupazioni.

**Art. 15.  
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.**

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il

tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei sostegni, la quantità dei conduttori, ecc..

2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso delle attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento che disciplina la materia.

3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

4. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Pubblicità ed Edilizio.

5. I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette alla TOSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. Sono escluse le insegne che sporgono per una misura fino a cm. 20.

6. La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

## **CAPO II°**

### **DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA**

#### **Art. 16 - Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per le occupazioni abusive, il pagamento della tassa non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, né l'eventuale risarcimento dei danni al Comune.

#### **Art. 17.**

##### **Determinazioni della tassa.**

1. Per la determinazione della tassa si applicano le disposizioni degli artt. da 38 a 57 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, integrate con le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 18.**

##### **Criteri di distinzione delle occupazioni.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, anche se non comportano l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito. Del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e che si sostanziano nella piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico a favore del soggetto autorizzato, tutta la durata della concessione.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Tali occupazioni possono essere anche non collegate ad uno specifico atto di concessione o autorizzazione,



potendo derivare anche da un provvedimento comunale di carattere generale inteso a creare un'utilità nei confronti di determinate categorie di soggetti.

4. Le occupazioni sia permanenti che temporanee che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello originariamente autorizzato, anche se questo era uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto dall'art. 13 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di 5 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

### **Art. 19. Graduazione della tassa.**

1. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 1, comma 1, sono classificate in due categorie.

2. L'elenco di classificazione, formato con il parere della Commissione Edilizia, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

3. Detto elenco è allegato al presente Regolamento di cui forma parte integrante (sub A).

4. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo o a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3, D. Lgs. 507/93).

5. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 48 del D. Lgs. 507/93; per la classe, alla quale il Comune appartiene in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello cui si fa riferimento, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

6. In caso di variazione della popolazione che determini il passaggio del Comune da una classe ad un'altra, le tariffe dovranno essere rideterminate con apposita deliberazione entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

7. Le misure di cui ai precedenti articoli costituiscono il limite di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- 1° categoria 100 per cento;
- 2° categoria 90 per cento.

8. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

### **Art. 20. Commisurazione della tassa.**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, ciascuna di misura inferiore al metro, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

5. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture e simili, effettuate nella stessa categoria stradale, di cui all'art. 19, ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento della somma al chilometro superiore.

6. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

7. Per tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, le parti di superficie eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate al 10 per cento.

8. Per occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino ai primi 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente 100 e sino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

#### **Art. 21.**

##### **Occupazioni permanenti: disciplina**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari non frazionabili, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).

3. Per le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 20%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

#### **Art. 22.**

##### **Passi carrabili.**

1. Passo carrabile è l'accesso ad un'area adiacente alla sede stradale, idoneo al passaggio dei veicoli, costituito da un manufatto, formato da appositi intervalli sul marciapiede ovvero da rampe costruite con idoneo materiale o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli.

2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro "convenzionale"

3. Il tombinamento dei fossi o canali lungo le strade, se effettuato per motivi di interesse generale della collettività a cura dell'Ente pubblico, non dà luogo al presupposto impositivo. Viceversa se l'opera come sopra indicata è effettuata a cura e spese del frontista, è da ritenere occupazione vera e propria e quindi soggetta a tributo.

4. La superficie tassabile è quella risultante dal prodotto della misura della larghezza del manufatto per la sua profondità.

5. Costituisce altresì accesso carrabile, tassabile a tutti gli effetti, l'interruzione della siepe prospiciente la proprietà e gli accessi prospicienti il marciapiede avente spigolo inclinato o arrotondato di altezza superiore a cm. 10 rispetto la sede stradale contigua.

6. Per gli accessi di cui ai commi 1 e 3, su espressa richiesta del proprietario e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante, estesa per la misura massima di 10 metri quadrati. La tassa per tale area, determinata con tariffa ordinaria, è ridotta del 70 per cento.

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli stessi afferiscono, la tassa è determinata con il limite della superficie complessiva massima di n. 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

8. Per i passi carrabili che, in base ad elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e di fatto non sono utilizzati in via permanente dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa intera è ridotta dell'80 per cento per quelli di cui al comma 5, e del 90 per cento per quelli di cui al comma 6.

9. I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare il passo carrabile possono chiederne la soppressione presentando apposita domanda al Comune. In tal caso l'onere e le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale sono totalmente a carico del richiedente.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere affrancata mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. L'affrancazione della tassa ha carattere permanente ma ha effetto dall'anno successivo a quello in cui il diritto viene esercitato.

12. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere contraddistinto dallo specifico segnale previsto dal Regolamento. del Codice della Strada.

13. Ogni segnale reca l'indicazione del Comune, l'anno ed il numero distintivo assegnato all'atto dell' autorizzazione.

14. Il segnale di riconoscimento viene fornito esclusivamente dal Comune.

15. E' vietato l'uso di segnali di riconoscimento diversi da quelli forniti dal Comune.

16. Non possono essere costruiti nuovi passi carrabili né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da. parte del Comune.

17. I passi carrabili si intendono autorizzati con il rilascio della autorizzazione o concessione edilizia o a seguito di specifica richiesta.

### **Art. 23.**

#### **Occupazioni temporanee: disciplina.**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata e alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

- a) occupazione fino a 7 ore: riduzione del 50 per cento della tariffa giornaliera;
- b) occupazione da 7 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata fino a 14 giorni anche non consecutivi, la tariffa giornaliera è intera, mentre per le occupazioni di durata oltre i 14 giorni anche non consecutivi la tariffa è ridotta del trenta per cento.

2. Per le occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 20%.

3. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%.

4. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

5. Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto nei mercati tradizionali, sono ridotte del 50 per cento.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 50 per cento.

7. Le tariffe per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

9. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento

10. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui l'art. 46 del D. Lgs. 507/93, le tariffe sono ridotte del 50 per cento.

11. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa ordinaria è ridotta del 30%. Per tali occupazioni la tariffa è calcolata per una superficie convenzionale di 10 metri quadrati per ciascun veicolo.

12. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tassa, calcolata con le tariffe e le riduzioni ed aumenti previsti dal presente Regolamento, è riscossa mediante convenzione, con l'ulteriore riduzione del 50 per cento. In tal caso il contribuente è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte al pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo dell'occupazione. Tale pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per il fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

#### **Art. 24 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo permanenti.**

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, (copertura di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine telefoniche ed elettriche) è determinata forfetariamente in base alla lunghezza della parte di strada effettivamente occupata, sia essa comunale o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa è così stabilita per ogni chilometro lineare o frazione, con riferimento alla classificazione delle strade a norma dell'art. 19.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

#### **Art. 25.**

#### **Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo temporanee.**

1. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo la tassa è applicata in misura forfetaria nel modo seguente:

- Per occupazioni fino ad un chilometro lineare e non superiori a trenta giorni, tariffa ordinaria;
  - Per durata da 30 a 90 giorni la tariffa è maggiorata del 30 per cento;
  - Per durata da 91 a 180 giorni la tariffa è maggiorata del 50%;
  - Per durate superiori ai 180 giorni la tariffa è maggiorata del 100 per cento; per cento.
2. Per occupazioni superiori al chilometro lineare la tassa è aumentata del 50 per cento.

#### **Art. 26.**

#### **Contributo per la costruzione di gallerie sotterranee.**

1. I soggetti che occupano con condutture, cavi ed altri impianti, le gallerie sotterranee costruite dal Comune, oltre alla tassa di cui all'art. 24, devono versare un contributo "una tantum" nella misura stabilita dalla Giunta, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50 per cento del costo sostenuto, per la costruzione.

#### **Art. 27.**

#### **Distributori di carburanti.**

1. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale con impianti per la distribuzione di carburanti la tassa è dovuta in misura differenziata per categorie secondo quanto previsto dall'art. 19.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tassa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione, con tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei raccordati tra di loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per superficie eccedente i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa. occupazione di cui all'art. 21, qualora per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### **Art. 28.**

#### **Distributori automatici di tabacchi ed altro.**

1. Per l'occupazione del suolo o del soprassuolo comunale con distributori automatici

di tabacchi o di altri generi di consumo la tassa è dovuta in misura differenziata per categorie, secondo quanto previsto dall'art. 19.

## **Art. 29. Esenzioni.**

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi privati funzionanti per pubblica utilità; le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione; nonché vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia; le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, ove è consentita, per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti con disabilità motoria.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni realizzate da enti ed associazioni senza scopo di lucro, in occasione di manifestazioni culturali, sociali, ricreative, assistenziali, sportive, patrociniate dal Comune di Nove, comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui al D.lgs. 04/12/1997, n. 460;

- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, di durata non superiore a 4 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;

- luminarie natalizie;

- mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;

- commercio in forma itinerante;

- occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;

- occupazioni occasionali di pronto intervento con pali, scale, ponti, ecc.

- occupazioni per l'effettuazione di traslochi;

- occupazioni per l'attività di manutenzione del verde.

- occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

**Art. 30.**  
**Denuncia della tassa.**

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, i soggetti di cui all'art. 16 devono presentare all'ufficio tributi del Comune l'apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo.

2. Fa luogo a denuncia anche la presentazione dell'autorizzazione o concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

3. La denuncia deve essere effettuata utilizzando i modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso.

4. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata o la lunghezza dell'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

5. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 13 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsti dall'art. 18.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del modulo di versamento di cui all'art. 32 e con il pagamento della relativa tassa, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

7. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto al tesoriere comunale o al concessionario del servizio, se esiste.

8. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste per gli anni successivi al primo, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

9. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando il modulo di cui all'art. 32.

10. Per le occupazioni di cui all'art. 24 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

**Art. 31.**  
**Versamento della tassa.**

1. Entro lo stesso termine di cui all'art. 30, comma 1, il contribuente deve effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

2. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella stessa.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al tesoriere comunale, ovvero al concessionario del servizio, se esiste, utilizzando il modulo apposito, fornito dall'ufficio comunale.

4. L'importo da versare va arrotondato a mille lire; per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

### **CAPO III**

#### **CONTENZIOSI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI.**

##### **Art. 32. Accertamenti**

1. L'ufficio tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili direttamente dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

2. L'eventuale integrazione della somma già versata, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è corrisposta mediante versamento, con le modalità di cui all'art. 31, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'ufficio tributi del Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.

4. A tal fine emette avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, la soprattassa e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

5. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o doveva essere presentata.

6. Le notificazioni sono effettuate dai messi comunali ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

7. L'avviso di accertamento deve essere redatto e notificato separatamente per ciascun anno cui si riferisce l'imposta.

##### **Art. 33. Riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua con le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1989, n. 43, in un'unica soluzione.

2. Per il privilegio sui beni mobili del debitore si applica l'art. 2752 c.c..

##### **Art. 34. Rimborsi.**

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate ma non dovute entro tre anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre intero trascorso dalla data dell'eseguito pagamento.



**Art. 35.  
Sanzioni.**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alle date di scadenza di cui agli art. 30, comma 1, e 31, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre intero trascorso sino alla scadenza fissata o calcolata per il versamento.
5. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

**Art. 36.  
Funzionario responsabile.**

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta designa un dipendente comunale cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

**Art. 37.  
Forme di gestione.**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale costituita ex art. 22, comma e, lettera c), della legge 08 giugno 1990 n. 142, ovvero a soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso il Ministero delle Finanze.
2. In caso di affidamento in concessione si applicano le disposizioni che regolano la materia per le imposte di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

**Art. 38.  
Violazioni al regolamento.**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionate con

l'applicazione di soprattasse e/o interessi di mora, sono sanzionate ai sensi degli articoli da 106 a 110 del R.D. 03.03.1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che il fatto costituisca violazione alle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nel qual caso si applicano le sanzioni ivi previste.

**Art. 39.**  
**Norme di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 40.**  
**Entrata in vigore.**

1. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari riguardanti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i passi carrabili.

2. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**Art. 41.**  
**Norme transitorie.**

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 30 ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di deliberazione del presente regolamento.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i contribuenti iscritti a ruolo devono effettuare il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe e quelli iscritti a ruolo.

3. Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 23, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

4. Per le occupazioni di cui agli art. 24 e 25 la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentata del 10 per cento, con una tassa minima di lire 50.000.=

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità 1993 e precedenti sono effettuate con le modalità ed i termini del T.U. per la F.L. - R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 33 (riscossione coattiva), potrà riguardare la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

6. I passi carrabili esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, se non autorizzati, devono essere regolarizzati secondo le prescrizioni dell'art. 22 e comunque entro il termine di un anno dall'approvazione del presente regolamento; quelli già autorizzati in base alla normativa precedente devono presentare la domanda di cui all'art. 6.

## ALLEGATO SUB A

### ELENCO VIE INCLUSE NEL CENTRO ABITATO Da considerare in categoria 1

1. VIA ANTONIBON
2. VIA ASTRONAUTI
3. VIA BACHELET Vittorio
4. VIA BRENTA
5. VIA CA' BOINA.....(Fino a 450 m. dall'inizio della strada)
6. VIA CANOVA Antonio
7. VIA CARLI Giovanni
8. VIA CASETTE
9. VIA CHILESOTTI Giacomo
10. VIA CONTESSA (roggia)
11. VIA COPERNICO Nicolò
12. VIA CURIEL Emilio
13. VIA DANIELI
14. VIA DANTE Alighieri
15. VIA DE GASPARI.....(Fino a 400 m. dall'inizio della strada)
16. VIA DEL DONATORE
17. VIA DELLA RESISTENZA
18. VIA DELL'OLMO
19. VIA DON CONTRI ERMETE
20. VIA DON DALLA GASSA Guglielmo
21. VIA DON MINZONI Giovanni
22. VIA DON PANAROTTO Luigi
23. VIA FOSCOLO Ugo
24. VIA FOSSE Rabbiose.....(Fino all'incrocio con via Mons. Romero)
25. VIA FRA STEVAN Gioachino
26. VIA FRATELLI CERVI
27. VIA FRATELLI ROSSELLI
28. VIA FRATELLI SCANAVIN
29. VIA GALILEI Galileo
30. VIA GIOVE
31. VIA GOBETTI
32. VIA GRAMSCI Antonio
33. VIA ISACCHINA
34. VIA LEOPARDI Giacomo
35. VIA MAGLIO VECCHIO
36. VIA MANZONI Alessandro
37. VIA MARINI.....(Fino a 700 m. dall'inizio della strada)
38. VIA MARTE
39. VIA MARTINI
40. VIA MARTIRI DEL GRAPPA
41. VIA MARZABOTTO
42. VIA MERCURIO
43. VIA MATTEOTTI Giacomo
44. VIA MOLINI

- 45.VIA MOLINO VECCHIO
- 46.VIA MONS. ROMERO
- 47.VIA MORO Aldo
- 48.VIA MUNARI Alfredo
- 49.VIA NARDI Antonio
- 50.VIA NETTUNO
- 51.VIA NODARI Luigi
- 52.VIA OLIVETTI Teresio
- 53.VIA ORIONE
- 54.VIA PADRE PIGATO Giovanni Battista
- 55.VIA PADRE ROBERTO da Nove
- 56.VIA PARINI Andrea
- 57.VIA PARTIGIANI D'ITALIA
- 58.VIA PEZZI.....(Nuova strada di lottizzazione)
- 59.PIAZZA DE PABRIS Giuseppe
- 60.PIAZZA DEL SOLE
- 61.VIA PRIMO MAGGIO
- 62.VIA PIEROBON Luigi
- 63.VIA PLUTONE
- 64.VIA POSTE
65. VIA RIZZI
- 66.VIA ROMA
- 67.VIA SANDRI.....(Fino a 280 m. dall'inizio della strada)
- 68.VIA SAN FRANCESCO
- 69.VIA SAN GIUSEPPE
- 70.VIA SAN LUCA
- 71.VIA SAN MARCO
- 72.VIA SAN PIO X°
- 73.VIA SANTA ROMANA.....(Fino all'incrocio con Via Sandri)
- 74.VIA SATURNO
- 75.VIA SEGAVECCHIA.....(Fino edificio artigianale zona pescheria)
- 76.VIA SILANELLO
77. VIA SIRIO
78. VIA TEZZE
79. VIA TONELLOTTO.....(Fino a 300 m. dall'inizio della strada)
80. VIA URANO
81. VIA VEGRE.....(Fino a 110 m. dall'inizio della strada)
82. VIA VENERE
83. VIA VILLARASPA.....(Fino a 300 m. dall'inizio della strada)
84. VIA WELKENRAEDT
85. VIA XXV APRILE
86. VIA ZANELLA Giacomo